

## PRIMO PIANO

### Unicredit muove su Banco Bpm

Unicredit ha annunciato la volontà di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco Bpm. Il gruppo di piazza Gae Aulenti presenterà alla Consob entro 20 giorni di calendario (a partire da oggi) il documento di offerta per la totalità delle azioni della banca di piazza Meda. Sempre entro lo stesso termine, Unicredit presenterà le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni preventive nonché le necessarie comunicazioni e/o istanze per l'ottenimento delle altre autorizzazioni. La proposta di delega per un aumento di capitale al servizio dell'offerta sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Unicredit convocata per il 10 aprile 2025.

Il controvalore complessivo dell'offerta di Unicredit nei confronti di Banco Bpm, sempre in caso di integrale adesione, sarà di 10.086.832.606 euro. L'importo è pari alla valorizzazione 'monetaria' del corrispettivo, cioè 6,657 euro per azione di Banco Bpm. Questo valore tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni di Unicredit nell'ultima seduta di venerdì scorso che è pari a 38,041 euro.

In una nota, Unicredit spiega che l'Ops volontaria su Banco Bpm "è autonoma e indipendente dall'investimento effettuato da UniCredit nel capitale sociale di Commerzbank".

**Beniamino Musto**

## GLOSSARIO

### La responsabilità professionale dell'intermediario assicurativo

**Si tratta di un profilo professionale che è stato definito solo recentemente e non è ancora consacrato da uno specifico corso di studi universitari, come accade per le altre professioni. Cercheremo di riportare qui di seguito le più recenti disposizioni che informano quest'attività, in base alle indicazioni previste dalla legge italiana e dalla normativa comunitaria che ha ispirato la promulgazione del Codice delle assicurazioni private, cui dobbiamo la sua regolamentazione**

Prima parte

Una vera e propria definizione della responsabilità professionale dell'intermediario assicurativo non si è posta immediatamente all'attenzione degli addetti ai lavori. Il primo problema è consistito nel definire cosa effettivamente fosse questa figura professionale. La prima descrizione di questo genere di attività, nel nostro ordinamento giuridico, la facciamo risalire all'articolo 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione), che ha definito come intermediario assicurativo "chi esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".

Si è poi dovuto attendere un ventennio per arrivare al Codice delle assicurazioni private, novellato dal dlgs 7/9/2005 n. 209, che ha inquadrato ulteriormente questa funzione, che "consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".

#### IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

È al Codice delle assicurazioni private (Cap) che dobbiamo la regolamentazione organica e sistematica di tutta l'attività assicurativa e la costituzione del Registro unico degli intermediari (il Rui), come lo conosciamo oggi. In esso sono approdate tutte le figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi.

In base al Cap, gli intermediari assicurativi possono essere persone fisiche o società. Nel secondo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto al Rui come persona fisica. Se la società dovesse svolgere allo stesso tempo sia l'attività di intermediazione assicurativa che quella riassicurativa, le due responsabilità dovranno essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al Rui.

(continua a pagina 2)



© StartupStockPhotos - pixabay

(continua da pagina 1) A questo punto, si è iniziato a meglio definire il tipo di attività cui tale soggetto si dedica e le norme che la regolano. In linea di massima, possiamo dire che l'attività dell'intermediario assicurativo sia oggi regolamentata:

- dal disposto del Codice Civile, per quanto attiene agli aspetti generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- dalla citata legge n. 792 del 1984;
- dal dlgs 209/2005, ovvero il Codice delle assicurazioni private, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/92/CE sull'intermediazione;
- dai regolamenti dell'Ivass, l'Autorità deputata ad avere il controllo di tutta l'attività assicurativa.

Tra questi, ricorderemo in particolare il Regolamento 5 del 2006 e il Regolamento 45, emanato il 4 agosto 2020, che ha stabilito particolari requisiti e controlli per l'allocazione e la distribuzione di prodotti assicurativi, completando quanto stabilito dalla direttiva europea 2016/97, più nota come Idd (Insurance distribution directive).



## LA INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

La Idd, recepita nel nostro ordinamento con il dlgs n. 68 del 21/5/2018, ha armonizzato le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa dell'Unione, rafforzando la tutela dei diritti dei consumatori, per impedire l'intermediazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze. Essa ha meglio definito anche il target di riferimento, ampliandolo a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi: agenti, broker, operatori di bancassicurazione, imprese di assicurazione, comparatori, agenzie di viaggio, autonoleggi e perfino alla grande distribuzione.

Sulla sua base, il nuovo Codice delle assicurazioni private e il conseguente Regolamento 40 di Ivass del 2 agosto 2018 definiscono:

- **distributore:** "qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione";
- **distribuzione assicurativa e riassicurativa:** "l'attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso".

(continua a pagina 3)

## Un'analisi approfondita per una sanità più sicura

Esplora i temi più rilevanti per la gestione  
del rischio clinico in sanità  
con il Panorama dei rischi 2024.



GRUPPO MUTUALISTICO EUROPEO  
ASSICURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

SCARICA  
IL PANORAMA  
DEI RISCHI 2024



(continua da pagina 2)

## LE NUOVE CLASSI DEL RUI

Il Registro unico degli intermediari si compone oggi di sei gruppi:

- a) sezione A: agenti;
- b) sezione B: mediatori o broker;
- c) sezione C: produttori diretti;
- d) sezione D: banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Sim e **Poste Italiane** – Divisione servizi di bancoposta;
- e) sezione E: addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D o F, per i quali operano a titolo accessorio, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi;
- f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Nella nuova categoria F sono rientrati tutti coloro che svolgono un'attività primaria diversa da quella assicurativa, ma che possono occasionalmente offrire prodotti assicurativi, come ad esempio:

- le agenzie viaggi che propongono anche polizze per le coperture dei rischi legati al viaggio, come perdita bagaglio, annullamento del viaggio, spese mediche, etc.;
- le società di autonoleggio che, oltre al veicolo, propongono una copertura assicurativa del veicolo stesso (kasko, atti vandalici, furto, etc.);



© makeshyft-tom - pixabay

- la Gdo (grande distribuzione organizzata) che oltre ai beni in vendita (smartphone, lavatrici, etc.) propone la copertura assicurativa dei danni accidentali o del furto dei beni acquistati.

L'introduzione di tale nuova categoria è stata quindi mutuata dalla diffusione di prodotti assicurativi associati a beni di consumo e servizi, un'attività che sfuggiva alle norme di settore e al controllo degli organi di sorveglianza del comparto assicurativo e finanziario.

**Cinzia Altomare**

*La seconda parte (di tre) dell'articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di domani 26 novembre*



XL Insurance

## Your global partner for progress

Le aziende hanno bisogno di un partner assicurativo che le aiuti a prevenire e a proteggersi dai rischi informatici.

Con AXA XL avrai il supporto necessario in ogni fase del tuo percorso.

PROTEZIONE  
CONTRO IL  
RISCHIO CYBER  
SCOPRI DI PIÙ

## NORMATIVA

# La proprietà privata riscopre l'interesse sociale

**I temi della sostenibilità, e i relativi obblighi, sono stati introiettati dalle imprese che vivono con sempre maggiore consapevolezza il proprio ruolo all'interno della società. Ma il senso del bene comune e l'interesse per le generazioni future riconosciuto come diritto stanno facendo crescere anche forme di coinvolgimento dei singoli cittadini nel sociale**

Nell'articolo pubblicato il 24 settembre 2024 su *Insurance Daily* (*Il diritto privato riscopre l'interesse generale*) ho evidenziato alcune iniziative poste in essere dalle imprese (e dalle imprese assicurative in particolare) volte a una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. I codici etici adottati da quasi tutte le compagnie e le clausole di sostenibilità presenti negli atti costitutivi e negli statuti di molte imprese, ad esempio, obbligano gli amministratori a impegnarsi per perseguire anche interessi generali come la tutela dell'ambiente, dei dipendenti, della salute e degli stakeholder e non soltanto la massimizzazione del profitto e delle rendite.

Non è una riflessione di poco conto, perché implica un cambiamento radicale nella *governance* delle imprese che tenga conto della necessità sempre più indifferibile, per la sopravvivenza del pianeta, di orientare la condotta degli amministratori anche verso fini ambientali e sociali.

### Una funzione sociale teorizzata dai giuristi


In pratica, gli obblighi di sostenibilità ambientale e sociale imposti dalla normativa comunitaria e nazionale alle imprese, nonché gli sforzi compiuti da queste ultime in autoregolazione, stanno adeguando l'istituto della proprietà privata ai principi affermati dalla Costituzione agli articoli 2 e 42.

La proprietà privata deve essere oggi considerata non soltanto nella prospettiva classica del diritto soggettivo assoluto, ma in una prospettiva più ampia che tenga conto degli interessi generali (art. 2 Cost. sul principio di solidarietà sociale ed economica) della sua funzione sociale (art. 42 Cost.).

Ricordo a questo proposito alcuni grandi giuristi che avevano teorizzato la funzione sociale della proprietà privata, valorizzando il rapporto tra il soggetto e il bene. Sono le caratteristiche del bene che conformano il diritto di proprietà secondo **Finzi**, **Rodotà** e **Rescigno** avevano invece identificato la funzione sociale della proprietà come limite interno al diritto (divieto di abuso del diritto).

Oggi, grazie al contributo di questi giuristi e di altri (penso, ad esempio a **Ugo Mattei**), la funzione sociale della proprietà privata significa valorizzare anche l'interesse e il benessere sociale, nonché i doveri di responsabilità sociale che incombono sui proprietari dei beni.

Certo, non possiamo nasconderci che quello che è accaduto a partire dagli anni '90 con le privatizzazioni e la concentrazione del potere economico si scontra con la teoria



della funzione sociale della proprietà privata e con i doveri di responsabilità sociale che fanno capo ai proprietari.

Sta di fatto, però, che l'istituto della proprietà privata sta mutando in senso meno egoistico e si sta riscoprendo l'interesse collettivo come era avvenuto negli anni '70 del secolo scorso.

### L'interesse collettivo coinvolge anche i privati

La prova di questo cambiamento di rotta si trova pure se si osserva il mondo dei privati e le iniziative poste in essere da questi soggetti per la tutela ambientale.

Sono sempre più numerosi, infatti, i privati cittadini, le associazioni non riconosciute e gli enti del terzo settore che, di fronte al degrado urbano rappresentato, ad esempio, da giardini, fontane, piazze, scuole, aree periferiche e immobili abbandonati o confiscati alle mafie (ma di esempi ce ne sono molti altri), rivendicano un ruolo attivo per la loro cura e la rigenerazione anche nell'interesse delle generazioni future.

Negli ultimi anni sono oltre 300 i Comuni che hanno sottoscritto patti di collaborazione con i cittadini attivi per la cura, la gestione e rigenerazione dei beni sopra richiamati.

Questi beni sono definiti comuni, grazie al lavoro della Commissione Rodotà, che nel 2007 aveva previsto una serie di modifiche al codice civile che riconoscevano la categoria dei beni comuni accanto a quelli pubblici e privati e aveva previsto una nuova categoria di interessi da tutelare: quelli delle generazioni future. (continua a pagina 5)



© chayanuanuwatmongkolchai - pixabay

(continua da pagina 4)

I patti di collaborazione tra cittadini e Comuni sono un esempio di attuazione dell'art. 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà orizzontale e ricalcano un modello elaborato da un ente del terzo settore (**Labsus**) che, insieme al Comune di Bologna, aveva predisposto nel 2014 un regolamento poi recepito da molti Comuni.

I principi sui quali si basano questi patti sono tre.

Il senso di appartenenza a una comunità che supera l'interesse individuale e porta i cittadini a proporre all'ente pubblico un patto per curare dei beni abbandonati e rigenerarli.

L'informalità è il secondo principio sul quale questi patti si fondano, mentre il terzo principio è quello delle responsabilità condivise tra cittadini e Comuni.

E proprio sotto questo profilo gli assicuratori hanno dato e possono dare un loro contributo importante.

Il successo di questi patti di collaborazione dimostra che, anche in un'epoca dove trionfa l'iocentrismo e il narcisismo, occorre riscoprire il senso di appartenenza a una comunità che, come cantava **Giorgio Gaber** in una delle sue più belle canzoni, la **Canzone dell'appartenenza**, fa sì che "il destino non sia quello di andare di più verso se stessi ma di appartenere a qualcosa che travolge ogni egoismo personale e fa sentire gli altri dentro di sé".

**Paolo Mariotti,**  
Avvocato del Foro di Milano

## MERCATO

# S&P Global Ratings, bene il settore assicurativo nel 2025

**In Italia si prevede una forte ripresa dei premi vita, sia per quanto riguarda i contratti unit linked sia per le polizze tradizionali di ramo I**

Buone notizie per il mercato assicurativo europeo e italiano per l'anno prossimo secondo l'ultimo report sull'argomento di **S&P Global Ratings**, che promuove così il comparto, dopo gli ultimi anni di alti e bassi.

In Italia, in particolare, S&P prevede una "forte ripresa dei premi vita" sia per quanto riguarda i contratti unit linked sia per le polizze tradizionali di ramo I: la crescita sarà del 22% anno su anno (dati di agosto), con un +47% per i contratti di ramo III e +14% per quelli garantiti. Il dato è ancor più significativo vista la concorrenza del Btp italiano. Parlando di rami danni, confermata l'accelerazione delle tariffe soprattutto per le polizze auto e casa, con premi in aumento oltre il 10%. Una nuova opportunità per ampliare la base di ricavi per il 2025 è rappresentata, secondo S&P, dalla legge che impone la copertura per calamità naturali alle imprese, a partire dal gennaio 2025.

Nonostante numeri e tendenze positive, a complicare le cose potrebbero essere gli elevati tassi di riscatto dei prodotti assicurativi vita garantiti, che hanno riguardato il 10% delle riserve nella prima metà del 2024: la redditività delle assicurazioni vita è pertanto sotto pressione a causa degli incentivi commerciali volti proprio a limitare i riscatti. Pressione anche sul *combined ratio* del segmento auto, che sta recuperando molto gradualmente l'impatto dell'inflazione sui sinistri.

Allargando lo sguardo all'Europa, secondo S&P gli assicuratori "sono ben capitalizzati", anche se i dividendi progressivi e i programmi di buyback dei gruppi quotati stanno riducendo il surplus di capitale, che dovrebbe comunque fornire "un solido buffer contro eventi esterni".

**Fabrizio Aurilia**

### Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 25 novembre di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577